


ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DELL'ORDINE

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31 LUGLIO 2017



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

Art. 1. Commissioni, Gruppi di Lavoro e comitati scientifici

1. Per il lavoro istruttorio e di approfondimento, al fine di garantire il pluralismo ed una maggiore partecipazione alla vita dell'Ordine, il Consiglio - come previsto dal Regolamento - può attivare:
 - COMMISSIONI CONSILIARI/ISTITUZIONALI
 - COMMISSIONI PERMANENTI
 - COMMISSIONI TEMATICHE.
2. Questo Regolamento riguarda le Commissioni PERMANENTI e le Commissioni TEMATICHE per favorire la partecipazione degli iscritti.
3. Il Consiglio può anche istituire un Comitato Tecnico Scientifico, sia per la redazione del Piano Formativo Annuale, sia per il Coordinamento di una o più Commissioni Permanenti o Tematiche ed i Gruppi di Lavoro.
4. Le Commissioni, i Gruppi di Lavoro e gli eventuali Comitati non possono avere durata maggiore del Consiglio che li ha espressi e decadono in ogni caso alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 2. Commissioni Permanenti e Tematiche

1. Le **COMMISSIONI PERMANENTI** si interessano di aspetti che coinvolgono trasversalmente la vita professionale degli Ingegneri, anche indipendentemente da quelle tecniche. A titolo solo esemplificativo, ma non esaustivo, appartengono alla presente categoria la Commissione LL.PP e Dipendenti, la Commissione Giovani, la Commissione Ingegneri triennali. Resta la facoltà del Consiglio di istituire ulteriori Commissioni a suo insindacabile giudizio.
2. Le **COMMISSIONI TEMATICHE** hanno finalità di rappresentare un punto di riferimento tecnico-scientifico-culturale in attività istruttorie al Consiglio, sviluppare attività di studio ed approfondimento a favore degli iscritti e del Consiglio, attendere a compiti specifici, quali quelli relativi alla formulazione di pareri, non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, sia dirette che a seguito di quesiti proposti dagli iscritti o da altri Organismi interni od esterni, contribuire all'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti su temi specifici, garantire una sempre maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto, nonché di consentire una più diretta partecipazione alle attività istituzionali e propositive. I temi di queste Commissioni riguardano aspetti relativi ai tre Settori dell'Ingegneria (Civile, Industriale, Informazione) e possono comprendere anche discipline di argomenti di interesse per la professione (ad esempio, discipline tecnico-giuridiche, economico-tecnico-gestionali ed altre). Esse vengono istituite dal Consiglio con specifiche deliberazioni.

Art.3. Natura e compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine al fine di poter sviluppare attività utili alla professione di ingegnere e allo sviluppo del territorio e operano svolgendo i seguenti compiti:

a) forniscono supporto al Consiglio anche con lo studio e l'approfondimento di leggi e norme;

- b) *esaminano ed effettuano proposte riguardanti le problematiche delle prestazioni professionali;*
- c) *affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche specifiche;*
- d) *producono articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell'Ordine;*
- e) *svolgono operazioni preparatorie all'attività istituzionale;*
- f) *collaborano con l'organico dell'Ordine per l'espletamento di alcune mansioni interne;*
- g) *affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno;*
- h) *propongono e partecipano all'organizzazione di eventi quali incontri culturali, riunioni, convegni, congressi, corsi di approfondimento, visite a luoghi di interesse;*
- i) *partecipano ad attività istituzionali, su richiesta del Presidente o del Consiglio.*

2. Le Commissioni svolgono compiti istruttori, di documentazione, di proposta e di organizzazione di attività per le materie indicate dal Consiglio.
3. Le Commissioni hanno autonoma capacità di organizzazione e sono tenute al rispetto delle presenti norme e di quelle che potrà dare, genericamente o caso per caso, il Consiglio.
4. La Commissione che non svolge i lavori programmati viene dichiarata decaduta dal Consiglio che può sostituirla con i componenti, anche in parte. Decade, altresì, automaticamente ove non si riunisca per tre mesi. Esse sono composte di norma da iscritti all'Albo.
5. I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

Art.4. Istituzione, composizione, durata e scioglimento delle Commissioni - Nomine

1. Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio, che ne fissa eventualmente anche la durata e ne nomina il/i Consigliere/i referente/i ed il Coordinatore, che periodicamente relazionano al Consiglio stesso in merito alle attività svolte.
2. Le Commissioni possono essere proposte dagli iscritti all'Ordine Ingegneri di Salerno; in tal caso il proponente dovrà presentare una specifica richiesta, con una breve relazione sull'argomento oggetto di studio ed il programma delle attività proposte. La richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno tre aderenti alla proposta. Il Consiglio a sua insindacabile giudizio delibera in merito alla istituzione della Commissione proposta.


Art.5. Organizzazione e funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni sono composte da Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia di Salerno che presentano domanda di partecipazione, in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
2. È consentita l'iscrizione a più Commissioni Tematiche in ambiti interdisciplinari ed a non più di due Commissioni Permanenti, fatta salva la successiva verifica della effettiva partecipazione ai lavori delle Commissioni, come di seguito specificato.
3. I membri possono essere integrati o diminuiti anche durante la vita della Commissione. Il Coordinatore può relazionare in Consiglio per eventuali esclusioni o allontanamenti dalla Commissione. Sia i nuovi inserimenti, sia le esclusioni dovranno essere approvati dal Consiglio stesso.
4. Il Coordinatore propone tra i membri della propria Commissione un vice Coordinatore ed il Segretario che lo affianchino nelle attività. Le proposte saranno sottoposte al Consiglio dell'Ordine che, di fatto, procederà alla nomina in seduta di Consiglio. Tutti coloro che compongono ciascuna commissione partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

5. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul corretto e continuo impegno delle Commissioni chiedendone conto al Coordinatore il quale, in caso di perdurante inerzia, anche dopo un sollecito ufficiale, e comunque in ogni caso dopo tre mesi di inattività, decadrà dalla carica e verrà sostituito con delibera di Consiglio.
6. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine, con cadenza non superiore al bimestre e comunque ogni altra volta che il Coordinatore lo ritenga necessario, garantendo un numero minimo di cinque riunioni annue. Casi diversi ed eccezionali dovranno essere autorizzati dal Consiglio.
7. Della data delle riunioni è dato avviso scritto ai componenti (e-mail, fax o similare), con anticipo di almeno cinque giorni, a cura del Segretario della Commissione, che provvederà anche a far pubblicare il calendario delle attività sul sito dell'Ordine.
8. Le Commissioni si avvalgono, di norma, per lo svolgimento dei propri compiti, della logistica, dell'organizzazione e dei mezzi dell'Ordine.
9. In casi particolari il Consiglio, su proposta del Coordinatore, può deliberare altri mezzi o spese per il funzionamento delle stesse o per l'espletamento di particolari loro compiti.
10. Di ogni riunione è redatto, a cura del Segretario della Commissione, verbale che riporti in sintesi il lavoro svolto con indicazione dei presenti nell'ambito dell'elenco generale degli iscritti alla Commissione. I verbali sono redatti e numerati di seguito sul libro dei verbali di ciascuna Commissione e sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario. I verbali sono in ogni momento a disposizione dei Consiglieri. Detti verbali sono pubblicati all'interno della sezione a ciò dedicata del sito web dell'Ordine.

Art.6. Compiti del Coordinatore e del Vice Coordinatore

1. Il Coordinatore ha la funzione di rappresentanza della Commissione e risponde del proprio operato al Consiglio, organizza e dirige la Commissione, sorvegliandone il buon funzionamento in ordine alla produttività, al comportamento etico e deontologico.
2. Il Coordinatore propone e delinea le attività e le iniziative che ritiene utili al miglior funzionamento della Commissione, fissandone i termini temporali, propone al Consiglio l'eventuale istituzione di **Gruppi di Lavoro**, aggiorna eventualmente il programma delle attività che saranno illustrate dal Consigliere referente al Consiglio per la necessaria preventiva autorizzazione.
3. Il Coordinatore può invitare, a singole riunioni, esperti anche estranei alla Commissione che su particolari argomenti possano fornire pareri, informazioni e quant'altro ritenuto utile.
4. In caso si debba prevedere un compenso per la partecipazione di detti esperti esterni, l'opportunità e l'entità di tale compenso devono essere preventivamente decise dal Consiglio che ne autorizzerà il Coordinatore e gli Uffici.
5. Il Coordinatore tiene sempre aggiornato un documento riepilogativo da trasmettere al Consiglio, a cadenza trimestrale, dal quale risulti tra l'altro:
 - il numero delle riunioni della Commissione durante il periodo di riferimento;
 - un breve sommario del lavoro svolto;
 - i programmi da portare a compimento con eventuali proposte ed iniziative;
 - le eventuali proposte di decadenza e di sostituzioni di membri della propria Commissione;
 - altre eventuali esigenze ed osservazioni relative al funzionamento della Commissione.
6. Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore in tutte le attività e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.



Art.7. Compiti del Segretario della Commissione

1. Il Segretario della Commissione affianca il Coordinatore nell'organizzazione del lavoro della Commissione. Redige i verbali delle riunioni e cura l'ordinata tenuta del relativo registro. Cura tutti gli aspetti operativi per assicurare il migliore funzionamento della Commissione. Adempie alle formalità relative all'organizzazione delle riunioni della Commissione, informa la Segreteria dell'Ordine.

Art.8. Eventuali Componenti Speciali

1. Ciascuna commissione potrà accettare, nell'ambito delle proprie attività, soggetti diversi da quelli iscritti all'Ordine qualora le competenze di questi si rivelassero necessarie all'attività della commissione stessa. Il numero dei Componenti speciali di ciascuna Commissione sarà proposto dal Coordinatore della Commissione e potrà essere accettato nel numero massimo di tre. La decisione circa l'ingresso nella Commissione dei Componenti speciali spetta al Consiglio dell'Ordine su istanza del Coordinatore.

Art.9. Specificità delle Commissioni

1. Nel rispetto delle norme del Regolamento generale, ciascuna Commissione organizzerà il lavoro secondo le esigenze dei propri obiettivi ed istituendo eventualmente Gruppi di lavoro a tema o di progetto, finalizzati al perseguimento di attività con limiti temporali prestabiliti, anche chiedendo il coinvolgimento e la collaborazione di altre Commissioni. Il Coordinatore dovrà individuare per ciascun Gruppo un responsabile con funzioni di rappresentanza.
2. I componenti di ciascun gruppo devono essere in numero adeguato agli scopi dell'attività da svolgere apportando il proprio contributo di idee ed esperienze. Ciascun gruppo termina il proprio mandato con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti al momento della sua costituzione. Ciascun gruppo potrà essere sciolto dal Coordinatore nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto nei tempi previsti.

Art.10. Rappresentanza dell'Ordine

1. Ciascun Coordinatore e componente delle Commissioni, pur essendo libero di partecipare ad eventi realizzati da terzi o di redigere articoli pubblicati da terzi, non potrà rappresentare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno se non autorizzato preventivamente dal Consiglio o dal Presidente dell'Ordine stesso.

Art.11 Comunicazione

1. Della composizione, dei compiti, dei verbali e dei risultati del lavoro delle Commissioni viene data informazione agli iscritti tramite, il sito internet dell'Ordine, eventuali siti e/o pagine web dedicate e social network - solo ed esclusivamente se preventivamente approvati ed autorizzati dal Consiglio - ed ogni altra forma che il Consiglio deliberi.
2. E' fatto divieto assoluto a ciascuna Commissione, Coordinatore e/o Componente di attivare autonomamente canali di comunicazione non autorizzati dal Consiglio, quali ad esempio siti web tematici, social network (pagine Facebook della Commissione, profili Twitter, ecc.).



Art.12 Segreto d'ufficio

1. Gli iscritti che, nell'ambito delle attività delle Commissioni, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla riservatezza e al rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

Art.13 Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione in Consiglio ed è pubblicato sul sito ufficiale dell'Ordine www.ordineingsa.it; sostituisce ogni altra norma di autoregolamentazione precedente in materia e non ha valore retroattivo. Eventuali successive modifiche del presente atto saranno adottate con deliberazioni del Consiglio.

